



Modernised EU Social Security Coordination


La nuova regolamentazione comunitaria

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTAZIONI FAMILIARI




Le nuove norme di coordinamento

I regolamenti comunitari non si sostituiscono alle legislazioni nazionali ma ne coordinano l'applicazione



Prevedono i criteri in base ai quali determinare la legislazione da applicare




Stabiliscono i criteri secondo cui le legislazioni degli Stati devono essere applicate se una persona ha diritto a prestazioni a carico di più Stati




Disposizioni in materia di prestazioni familiari

Le disposizioni specifiche in materia di prestazioni familiari sono contenute



nel titolo II (**articoli da 67 a 69**)
del regolamento n. **883/2004**,
come modificato dal regolamento
(CE) n. 988 del 16 settembre 2009



nel titolo II (**articoli da 58 a 61**)
del regolamento di applicazione (CE)
n. 987 del 16 settembre /2009



Principali innovazioni

Le nuove disposizioni
in materia di disposizioni familiari
sono più organiche e meno complesse

sono state unificate
in un unico capitolo

sono applicabili
alle varie categorie

⇒ lavoratori

⇒ pensionati

⇒ non attivi



Definizione di familiare

Quando una persona è da considerare “familiare”, secondo le norme comunitarie, ai fini del diritto alle prestazioni familiari?

la persona considerata tale dalla legislazione dello Stato che eroga le prestazioni

“Familiare” è


il coniuge, il figlio minore o maggiorenne a carico se la legislazione di uno Stato non distingue i familiari da altri soggetti

Art. 1 reg. 883/2004



Definizione di familiare Convivenza del familiare

Se la legislazione di uno Stato condiziona la qualifica di "familiare" alla convivenza, la condizione si considera soddisfatta se la persona è **sostanzialmente a carico**



il requisito della convivenza con un soggetto è sostituito dalla condizione di vivenza a carico dello stesso

Art. 1 reg. 883/2004



Definizione di prestazione familiare

Quali sono, secondo le norme comunitarie,
le prestazioni familiari ?

Le prestazioni familiari sono tutte le prestazioni
in natura o in denaro destinate
a compensare i carichi familiari, esclusi



gli anticipi sugli assegni
alimentari, rientranti nella
disciplina del diritto di
famiglia

gli assegni speciali di
nascita o adozione
specificamente indicati per
singoli Stati

Art. 1 reg. 883/2004



Definizione di prestazione familiare

La definizione di prestazione familiare è stata semplificata




include tutte le prestazioni per familiari, comprese quelle già indicate come indennità o "allocation o allowance"

Le disposizioni dei regolamenti comunitari in materia di prestazioni familiari si applicano:


- all'assegno per il nucleo familiare
- agli assegni familiari




Familiari residenti in un altro Stato membro



Le prestazioni familiari spettano anche per i familiari residenti in uno Stato membro diverso dallo Stato competente



Le prestazioni sono erogate come se i familiari risiedessero nel territorio dello Stato membro competente



Tuttavia, il titolare di una pensione o di una rendita ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro che eroga la sua pensione o la sua rendita

Art. 67 reg. 883/2004



Divieto di cumulo di prestazioni


In base al regolamento (CE) n. 883/2004
non può essere attribuito né mantenuto
il diritto a prestazioni di uguale natura
a carico di due o più Stati membri
per lo stesso periodo di assicurazione obbligatoria

Art. 10 reg. 883/2004




Regole di priorità in caso di cumulo

Considerato il divieto di cumulo di prestazioni **per lo stesso periodo** è stato necessario stabilire criteri in base ai quali applicare una sola legislazione oppure due legislazioni di cui



una in via prioritaria

Art. 68 reg. 883/2004




l'altra in via sussidiaria

Considerando 35 reg. 883/2004



Regole di priorità in caso di cumulo

L'Istituzione che applica la legislazione prioritaria (o Istituzione prioritaria) eroga le prestazioni in misura intera



L'Istituzione che applica la legislazione in via sussidiaria eroga l'eventuale integrazione differenziale



Regole di priorità



Le regole di
priorità hanno lo
scopo di

garantire alla persona
interessata il trattamento
migliore tra quelli cui
avrebbe diritto a carico di
ciascuno Stato comunitario

ripartire gli oneri, in
determinati casi, tra gli Stati
comunitari



Regole di priorità



Tra prestazioni conferite
a titolo diverso

Tra prestazioni
conferite allo stesso titolo

Art. 68 par. 1 a reg. 883/2004

Art. 68 par. 1, b) reg. 883/2004



Regole di priorità in caso di cumulo di prestazioni spettanti a carico di due Stati comunitari

Prestazioni familiari attribuite in due Stati comunitari A TITOLO DIVERSO



Prestazioni conferite a diverso titolo



Se le prestazioni sono dovute da più Stati comunitari a diverso titolo, si attribuiscono in primo luogo





- i diritti derivanti da **lavoro**

poi

- i diritti derivanti da **pensione**

quindi

- i diritti derivanti dalla **residenza**






Prestazioni conferite a diverso titolo

La legislazione secondo cui il diritto deriva da lavoro interviene sempre in via prioritaria



La legislazione secondo cui il diritto deriva da pensione interviene in via prioritaria soltanto se nell'altro Stato il diritto deriva dalla residenza




La legislazione secondo cui il diritto deriva dalla residenza interviene in via sussidiaria




Prestazioni conferite a diverso titolo

L'Istituzione che deve intervenire in **via "prioritaria"** eroga le prestazioni familiari per intero, nella misura prevista dalla legislazione che applica



L'Istituzione che deve intervenire in **via sussidiaria** eroga "l'eventuale integrazione differenziale"



Es.: la legislazione dello Stato "L" attribuisce il diritto a prestazione per "lavoro" e la legislazione dello Stato "P" per "pensione"



Prestazioni conferite a diverso titolo

In via prioritaria si applica la legislazione dello Stato "L"

L'Istituzione dello Stato L, **Istituzione prioritaria**, eroga la prestazione determinata secondo la propria legislazione (in misura intera) e ne dispone il pagamento


L'Istituzione dello Stato "P" applica **in via sussidiaria** la propria legislazione e determina l'importo della prestazione

se questo importo è inferiore a quello determinato dall'Istituzione "L" il diritto alle prestazioni nello Stato "P" è sospeso; se l'importo è superiore, l'Istituzione "P" è tenuta ad attribuire l'integrazione differenziale



Prestazioni conferite a diverso titolo

Eccezione: diritto a prestazioni per i figli residenti all'estero conferito a titolo di residenza



Se, in base alla legislazione da applicare in via sussidiaria, in relazione alla residenza, è conferito il diritto alle prestazioni per i figli residenti in un altro Stato

l'Istituzione che applica tale legislazione non è tenuta ad attribuire l'integrazione differenziale



Regole di priorità in caso di cumulo di prestazioni spettanti a carico di due Stati comunitari



Prestazioni familiari attribuite in due Stati comunitari ALLO STESSO TITOLO



Prestazioni conferite allo stesso titolo


Per determinare quale sia legislazione prioritaria occorre distinguere tra diritti conferiti in due Stati comunitari

- a titolo di lavoro
- a titolo di pensione
- a titolo di residenza




Prestazioni conferite allo stesso titolo

In queste ipotesi, come in quelle precedenti, occorre determinare la legislazione **"prioritaria"**



La legislazione prioritaria è **quella dello Stato di residenza dei figli**



Prestazioni conferite allo stesso titolo

L'Istituzione prioritaria attribuisce la prestazione, secondo quanto previsto dalla propria legislazione in misura intera

L'Istituzione che interviene in via sussidiaria o non eroga nulla oppure eroga un'integrazione differenziale



Diritto conferito in due Stati in relazione all'attività lavorativa


L'Istituzione dello Stato di lavoro, in cui risiedono i figli, è "Istituzione prioritaria" e **deve** attribuire il diritto alle prestazioni secondo la propria legislazione (in misura intera)

L'Istituzione dell'altro Stato di lavoro applica la propria legislazione **in via sussidiaria** ed eroga l'eventuale integrazione differenziale




Diritto conferito in due Stati in relazione all'attività lavorativa


Se non è possibile determinare quale sia l'Istituzione prioritaria in relazione allo Stato di residenza dei figli



Ciascuna istituzione determina l'importo delle prestazioni in base alla propria legislazione



L'Istituzione che ha determinato l'importo più elevato lo pone in pagamento



L'altra Istituzione **deve rimborsare**, su specifica richiesta, la metà dell'importo della prestazione erogata, **entro i limiti previsti dalla sua legislazione**



Diritto conferito in due Stati comunitari a titolo di pensione



Anche in questo caso si applica:

- in via prioritaria, la legislazione dello Stato in cui è sorto il diritto a pensione ed in cui risiedono i figli**
- in via sussidiaria, la legislazione dell'altro Stato comunitario che eroga la pensione**



Diritto conferito in due Stati comunitari a titolo di pensione


Se necessario si applica, in via sussidiaria, la legislazione dello Stato in cui risulta il periodo di assicurazione o di residenza più lungo



Diritto conferito in due Stati comunitari a titolo di pensione



L'Istituzione prioritaria



determina l'importo delle prestazioni per i familiari in base alla propria legislazione (in misura intera)

**L'Istituzione dell'altro Stato
in via sussidiaria**



eroga le prestazioni per i familiari nella misura pari all'eventuale integrazione differenziale



Diritto conferito in due o più Stati a titolo di residenza

Anche in questo caso si applica:


- in via prioritaria, la legislazione dello Stato in cui è sorto il diritto a pensione ed in cui risiedono i figli**

- in via sussidiaria, la legislazione dell'altro Stato**



Diritto conferito in due Stati a titolo di residenza

L'Istituzione prioritaria



determina l'importo delle prestazioni per i familiari in base alla propria legislazione (in misura intera)

L'Istituzione dell'altro Stato
in via sussidiaria




eroga l'eventuale integrazione differenziale



Diritto conferito in due Stati a titolo di residenza

Eccezione: diritto a prestazioni per i figli residenti all'estero conferito a titolo di residenza



Se, in base alla legislazione da applicare in via sussidiaria, in relazione alla residenza, è conferito il diritto alle prestazioni per i figli residenti in un altro Stato

L'Istituzione che applica tale legislazione non è tenuta ad attribuire l'integrazione differenziale



Sospensione provvisoria di attività lavorativa

Le prestazioni familiari si considerano “conferite a titolo di lavoro” - al fine di applicare le regole di priorità - se spettanti per periodi di sospensione dell'attività dipendente da

- malattia
- maternità
- infortunio sul lavoro
- malattia professionale
- disoccupazione

a condizione che in tali periodi sia corrisposta la retribuzione o una prestazione non pensionistica



Sospensione provvisoria di attività lavorativa

Le prestazioni familiari si considerano “conferite a titolo di lavoro” - al fine di applicare le regole di priorità - nei periodi di sospensione dell’attività per

- congedo retribuito, sciopero e serrata**
- durante il congedo non retribuito per allevare il bambino**
- per ogni periodo di congedo assimilato a periodo di lavoro dalla legislazione nazionale**



Diritto a richiedere prestazioni


Se la persona che ha diritto alle prestazioni non esercita tale diritto, le Istituzioni tengono conto della domanda di prestazioni familiari presentata

- dall'altro genitore o da persona assimilata**
- dalla persona o ente che ha la tutela dei figli**




Persona che non provvede al mantenimento dei figli

Se la persona a cui dovrebbero essere corrisposte le prestazioni familiari non provvede al mantenimento dei figli



l'Istituzione competente paga le prestazioni alla persona fisica o giuridica che provvede al mantenimento dei figli




su richiesta e tramite l'Istituzione dello Stato di residenza dei figli



Cambiamento dell'Istituzione competente ad attribuire prestazioni familiari

Gli elementi che comportano il cambiamento della competenza nell'attribuzione delle prestazioni familiari possono intervenire nel corso di un mese



La variazione della competenza decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il cambiamento



Attribuzione virtuale di una quota di A.N.F.

Per l'applicazione delle regole di priorità, l'importo dell'assegno per il nucleo familiare, considerato un unicum nella legislazione italiana, deve essere virtualmente diviso per il numero dei componenti il nucleo



Formulari serie "E 400" Paper SED - SED

- I formulari della serie E 400 sono sostituiti dai Paper SED della serie "F"
- I Paper SED della serie "F" saranno sostituiti dai SED della serie "F"



Paper SED/ SED

Sono previsti gruppi di SED/Paper SED

- Paper SED (F 001, F002, F003)
Trasmissione dati domanda di prestazione
- Paper SED (F 004, F 005)
Richiesta chiarimenti
- Paper SED (F 006, F 009)
Procedura provvisoria
- Paper SED (F 010, F 011)
Esame Commissione amministrativa
- Paper SED (F 012, F 013)
Rimborso prestazioni provvisorie non dovute



Paper SED/ SED

- Paper SED (F 014, F015)
Riesame annuale degli elementi che incidono sulla misura
- Paper SED (F 016, F 017)
Richiesta di pagamento delle prestazioni da parte della persona che provvede al mantenimento dei figli quando l'avente diritto non vi provveda
- Paper SED (F 018, F 019, F020)
Prestazioni supplementari o speciali per orfani
- Paper SED (F 022, F 023)
Totalizzazione
- Paper SED (F 024, F 025)
Esami medici
- Paper SED (F 026, F 027)
Ulteriori informazioni



Alla base della nuova regolamentazione: una collaborazione più stretta ed efficace

